

## **L'ASSISTENZA AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA**

**PATRIZIA FASULO**

- **Assistente per l'autonomia e comunicazione**
- **Collaboratori scolastici e assistenza di base**
- **Sentenza di riferimento**
- **Assistenza igienica/di base**
- **Normativa di riferimento**

**SOS** Dirigenti scolastici

# GESTIRE LA SCUOLA mese per mese

SUPPORTO ON LINE PER AFFRONTARE  
ADEMPIMENTI E SCADENZE

EDIZIONE  
ASINCRONA

## UN PERCORSO AGGIORNATO ALLE NORMATIVE VIGENTI, PER AFFRONTARE ADEMPIMENTI, SCADENZE E SCELTE STRATEGICHE PER L'A.S. 2025/2026

Il percorso fornisce un supporto costante e mirato a chi ricopre ruoli organizzativi e strategici nella scuola, offrendo strumenti concreti e aggiornamenti normativi per affrontare con sicurezza le sfide di ogni mese. Pensato per dirigenti, staff e referenti, propone approfondimenti sui principali adempimenti da gestire durante l'anno.

Grazie a videolezioni mensili e materiali di supporto, mette a disposizione strumenti operativi, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia scadenze e processi organizzativi.

### OBIETTIVO

Il percorso è curato da Dirigenti scolastici con lunga esperienza, capaci di condividere pratiche collaudate e soluzioni efficaci

### A CHI SI RIVOLGE

Dirigenti scolastici, staff del Ds, figure di coordinamento e docenti referenti

### EDIZIONE ASINCRONA

14 videolezioni tratte dai nostri webinar supportate da slides e risorse

**VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO**



## ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE

La figura dell'Assistente all'Autonomia e alla comunicazione, come è evidente, nasce dal riferimento del D.P.R. n. 616 del 24/7/1977, art. 42, c. 2 («assistenza ai minorati psico-fisici»), nonché dalla Legge n. 104 del 5/2/1992, art. 13, c. 3, («l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali»).

La Legge n. 328 dell'8/11/2000, all'art. 6, c. 2, lett. b) (legge quadro sui servizi sociali), pur senza modificare esplicitamente il sistema di competenze ha attribuito ai comuni le competenze già delle province, individuando quindi nel comune l'ente intestatario delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali e di servizi alla persona. Con l'art. 14 della citata legge n. 328/2000, ai comuni, infatti, è stata affidata anche la realizzazione di progetti individuali per le persone con disabilità per la realizzazione della piena integrazione nell'ambito familiare e sociale nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica, professionale o del lavoro.



Analoghe previsioni sono state dettate dal D.Lgs. n. 267 del 18/10/2000, art. 13 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale stabilisce che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.

L'esigenza di coordinamento è stata riconosciuta dalla nota n. 3390 del 30/11/2001 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale è stato sottolineato che, anche dopo il trasferimento di funzioni al sistema dei governi territoriali di cui al D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998, gli accordi di programma costituiscono lo strumento più efficace per «un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione»...

**In particolare, la suddetta nota distingue l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui alla legge n. 104/1992 in due segmenti: il primo, riferito all'assistenza di base, che è di competenza degli istituti scolastici; il secondo, concernente l'assistenza specialistica, che è assicurato dagli Enti locali.**

Anche con il D.Lgs. n. 66 del 13/4/2017 le risorse professio-



nali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli enti locali suddetti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole, e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al D.Lgs. n. 66/2017, art. 3, c. 5-bis.

Per chiarezza si riporta di seguito l'intero articolo: *“Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dalla Legge n. 56 del 7/4/2014 all'art. 1, c. 85 e seguenti, e dalla legge n. 208 del 28/12/2015 all'art. 1, c. 947, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:*

- a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dalla legge n. 104/1992 all'art. 13, c. 3, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'art. 3, c. 2, lett. c), del presente decreto;*
- b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dalla Legge n. 104/1992, all'art. 8, c. 1, lett. g), ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'art. 26 della medesima legge, nonché dall'art. 139, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 112/1998;*



*c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali".*

All'Assistente per l'autonomia e la comunicazione competono funzioni specifiche che differenziano questa figura dall'insegnante di sostegno con cui deve cooperare in sinergia e secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (PEI). L'Assistente all'autonomia e alla comunicazione è, quindi, un operatore che media la comunicazione e l'autonomia dello studente con disabilità con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico e ciò può compiersi anche mediante strategie e ausili necessari a garantire un'interazione efficace. Questa figura in particolare:

- **promuove l'autonomia:** aiuta l'alunno a diventare più indipendente nelle attività scolastiche e sociali. Lavora con l'alunno con disabilità (solo per lui, non per tutta la classe)
- **facilita la comunicazione:** migliorando "l'accessibilità" alle informazioni e alle interazioni, potenziando le relazioni e la partecipazione. Assicura che l'alunno possa partecipare pienamente alle attività scolastiche, ricreative e laboratoriali
- **collabora in team:** lavora a stretto contatto con gli insegnanti e gli altri professionisti, seguendo le indicazioni del PEI.



Per tutto ciò potrebbe essere utile chiedere all'Assistente una relazione iniziale sull'alunno nella quale, dopo adeguata osservazione, vengono:

- a) identificati gli obiettivi specifici dell'intervento; come migliorare la comunicazione verbale e/o non verbale, promuovere l'autonomia nelle attività quotidiane, facilitare l'inclusione sociale
- b) delineato un piano preliminare di intervento, che può includere attività di supporto alla comunicazione, stimolazione delle abilità cognitive o utilizzo di ausili tecnologici.

Periodicamente questa relazione potrà essere aggiornata e utilizzata dal GLO per gli atti e le scelte di competenza.



## COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENZA DI BASE

Relativamente all'assistenza di base il D.Lgs. n. 66 del 13/4/2017, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 96 del 7/8/2019, all'art. 3 c. 2 prevede quanto segue: *“Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica [...] b) alla definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, di alunni disabili ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica [...]; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale [...]”*.

Al successivo art. 13 (Formazione in servizio del personale della scuola) è poi sancito: *“3. Il piano [...] individua, nell'ambito delle risorse disponibili, **anche le attività formative per il personale ATA** al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusio-*





*ne scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative”.*

Pertanto, in considerazione di quanto previsto e sopra riportato, l'assistenza di base spetta alla scuola ed è affidata ai Collaboratori scolastici; tale intendendosi l'ausilio materiale prestato agli alunni con disabilità, all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. L'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

D'altra parte, di fronte alla necessità di individuare il personale da adibire alle mansioni in questione, il Dirigente scolastico è tenuto a verificare se i dipendenti abbiano già svolto i corsi di formazione suddetti o altri equivalenti, in modo da garantire l'espletamento e la qualità del servizio di assistenza di base. Eventuali esigenze particolari vanno affrontate per tempo. Le uscite e i viaggi di istruzione sono organizzati e gestiti dalla scuola, in quanto gli alunni sono affidati all'istituzione scolasti-



ca, e non ai genitori. Ricordiamo che nella sezione 9 del PEI c'è una voce dedicata a questo argomento in cui vanno specificati fin dall'inizio dell'anno scolastico gli *“Interventi previsti per consentire all'alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione organizzati per la classe”*.

Resta ovviamente confermato il principio che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili<sup>1</sup>.

Il Collaboratore scolastico parteciperà ai corsi di formazione previsti, sulla base della loro programmazione generalmente definita a livello territoriale. Ricordiamo che il diritto all'assistenza va garantito in ogni caso: questi alunni sono affidati alla scuola e la mancata prestazione di cure essenziali può

---

<sup>1</sup> Vedi a tal proposito anche il D.Lgs n. 36 del 31/3/2023, art. 108 c. 4, come modificato dal D.L. n. 127 del 9/9/2025, art. 5.



configurare reato di abbandono o omissione di atti. Pertanto è compito e responsabilità del Dirigente (non degli insegnanti e tanto meno dei genitori) “convincere” eventuali collaboratori riottosi a collaborare.

Nel caso in cui l'Assistente alla comunicazione e/o l'Assistente igienico personale (collaboratore scolastico/esterno) non venga assegnato, la famiglia può **diffidare il Dirigente scolastico o l'Ente locale**, a seconda della responsabilità per la mancata assegnazione. I genitori degli allievi disabili hanno altresì il diritto di constatare che la distribuzione delle ore tra le diverse figure sia **equa**.



## SENTENZA DI RIFERIMENTO

Il Tribunale Civile di Catanzaro, in data 18/2/2025, ha pronunciato l'Ordinanza n. 517 su ricorso con richiesta di provvedimento cautelare urgente, per **discriminazione di un alunno con disabilità** frequentante la scuola media. I ricorrenti lamentavano il fatto che il Comune aveva ridotto a **sole tre ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione** le trenta ore richieste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell'alunno, approvato nel mese di giugno 2024. Il Tribunale per la sua decisione si è basato sulla Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25101 del 2019, secondo la quale *«in tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il "Piano Educativo Individualizzato", definito ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 12, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurre l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo»*. Solo *«le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno, ed afferenti alla fase che precede la redazione del Piano Educativo*



*Individualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. c), c.p.a. atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all'amministrazione scolastica, il potere discrezionale espressione dell'autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, il cui esercizio è precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del Piano suddetto, che determina il sorgere dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell'alunno stesso».*

**Il Comune aveva eccepito, sulla base della Sentenza n. 7089/2024 del Consiglio di Stato che «il PEI non costituisce un atto vincolante per i Comuni, ma una mera proposta e che in ogni caso gli enti locali provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale come previsto dall'art. 13 c. 3 legge 104/1992». Per converso, il Giudice, rifacendosi invece a una **costante giurisprudenza del Consiglio di Stato**, ha smontato tale eccezione del Comune, sostenendo che **non possono addursi problemi di bilancio per****



**violare il diritto allo studio degli alunni con disabilità. A tal proposito si veda anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987.**



## ASSISTENZA IGIENICA/DI BASE

Relativamente alla garanzia di regolare attuazione dell'assistenza igienica/di base non è possibile dare attualmente una risposta univoca. Il D.Lgs. n. 66 del 13/4/2017 dice chiaramente che l'assistenza igienica di base spetta ai Collaboratori scolastici che devono essere opportunamente formati, ma, nonostante la disposizione normativa, può succedere che in alcune Regioni, da anni, i Comuni assumono, e continuano ad assumere, persone con il compito specifico di fornire assistenza igienica, in aggiunta ai Collaboratori scolastici; cosa che accade in Sicilia.

Oltretutto nessuna norma nazionale definisce le mansioni e le competenze del personale per l'assistenza fornito dagli enti locali, per cui la situazione è estremamente disomogenea.

Il D.Lgs. n. 66/2017, come integrato dal D.Lgs. n. 96 del 7/8/2019, ha previsto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che siano individuati i criteri, per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale, necessari alla definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per



l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi. Ma ad oggi, mancando i passaggi normativi previsti dal decreto (art. 3 c. 4), la norma risulta di difficile applicazione.



# Prefigurare il futuro



**Diventare i migliori  
amici di se stessi**

**PERCORSO FORMATIVO GRATUITO**

*Partecipa con la tua scuola!*



È un progetto formativo per sviluppare la resilienza negli adolescenti. Il percorso è ideato dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente accreditato dal MIM, con una solida esperienza in neuropsicopedagogia. Il percorso mette al centro gli adolescenti (dai 14 ai 18 anni) ed è pensato per rafforzare la resilienza emotiva dei singoli e promuovere il benessere della scuola e della famiglia in cui i ragazzi vivono, attraverso attività esperienziali, videolezioni e momenti di confronto educativo, che coinvolgono genitori e insegnanti.

**IL PERCORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO  
E RINNOVABILE PER TRE ANNI.  
PUÒ ESSERE INSERITO NELLE ATTIVITÀ DI PCTO**



## **OBIETTIVO**

Fornire a studenti, genitori e insegnanti gli strumenti necessari per affrontare le sfide contemporanee, trasformando le crisi in opportunità di crescita e sviluppo personale.

## **A CHI SI RIVOLGE**

**Il percorso è rivolto alle scuole secondarie di 2° grado.** Può aderire l'intera comunità scolastica, sono previsti moduli formativi per studenti, docenti e genitori.

## **QUANDO SI SVOLGE**

Si svolge da  
Novembre 2025  
a Marzo 2026

**ISCRIVI LA TUA SCUOLA ENTRO IL 30 OTTOBRE**

**I POSTI SONO LIMITATI! PER INFO CLICCA QUI**



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione italiana, l'articolo 34 garantisce a tutti il diritto all'istruzione  
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.P.R. n. 616 del 24/7/1977, art. 42 - Assistenza scolastica  
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.P.R. n. 616 del 24/7/1977, l'art. 45 attribuisce le funzioni indicate all'art. 42 ai Comuni  
> [VAI ALLA NORMA](#)
- Legge n. 104 del 5/2/1992, art. 13, c. 3 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.  
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998, art. 139, c. 1 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali  
> [VAI ALLA NORMA](#)
- Decreto 23/7/1999, art. 7 - Trasferimento del personale ATA dagli Enti locali allo Stato  
> [VAI ALLA NORMA](#)



- Legge n. 328 dell'8/11/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali  
> [VAI ALLA NORMA](#)
- Nota ministeriale n. 3390 del 30/11/2001 - Assistenza di base agli alunni in situazione di Handicap  
> [VAI ALLA NORMA](#)
- Sentenze della Corte Costituzionale (es. n. 275/2016 e successive): ribadiscono che il diritto allo studio e all'inclusione degli alunni con disabilità è un diritto fondamentale e non può essere limitato da vincoli di bilancio  
> [VAI ALLA SENTENZA](#)
- D.Lgs. n. 66 del 13/4/2017 (e successive modifiche): disciplina l'inclusione scolastica e le modalità di sostegno  
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78 del 21/6/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici  
> [VAI ALLA NORMA](#)
- D.L. n. 127 del 9/9/2025 - Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026  
> [VAI ALLA NORMA](#)